



COMUNE DI FOLIGNO



**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2026**

ALLEGATO F

**COPIA DELLE PROPOSTE E
DELLE DELIBERE RELATIVE
AD IMPOSTE E TASSE**



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 96 del 12-11-2025

SERVIZIO FISCALITA' SUGLI IMMOBILI
AREA SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2026.

SERVIZIO FISCALITA' SUGLI IMMOBILI**AREA SERVIZI FINANZIARI**

Proposta di Atto Consiliare Al Consiglio Comunale

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 59 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 63 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2025-2027;
- la deliberazione n. 15 del 16/01/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 175 del 28/03/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027;

RICHIAMATA la Legge 27.12.2019, n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, istitutiva della Nuova Imposta Municipale Propria, con particolare riferimento all'art.1 comma 751 in tema di IMU, e ogni s.m.i.;

EVIDENZIATI in particolare dell'art.1 della legge 27.12.2019, n.160:

-il comma 756, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

-il comma 757, primo periodo, in base al quale, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa;

-il comma 757, secondo e terzo periodo, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

RICHIAMATI:

-il decreto 7.07.2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze “Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160”;

-il decreto 6.09.2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze “Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160”, mediante il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali è possibile diversificare le aliquote in argomento;

-il decreto 6.11.2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con regole e allegato A aggiornato per la differenziazione delle aliquote IMU da parte dei Comuni;

VISTO altresì l'art.1 comma 169 della legge 27.12.2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” in ordine all'approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali; e ogni s.m.i.;

RICHIAMATI altresì, per opportunità:

-l'art. 1 comma 744 della legge n.160/2019, il quale dispone che “è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento (...), per cui la quota di aliquota aggiuntiva è di spettanza del Comune di Foligno;

-l'art.1 comma 749 della legge n.160/2019, che fissa la detrazione per l'abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze di legge, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP, incluse le pertinenze di legge, in € 200,00=;

-l'art.1 comma 747 lettera c) della legge n.160/2019, che dispone la riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato registrato ai sensi dell'art.1 comma 747 punto c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'unità immobiliare abitativa concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

-l'art.1 comma 760 della legge n.160/2019, in virtù del quale in caso di locazione con contratto a canone concordato l'imposta è ridotta al 75%;

-l'art.1 comma 741 lettera c-6) della legge n.160/2019, in virtù del quale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è assimilata all'abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2026 come da Prospetto Allegato A alla presente deliberazione, redatto conformemente ai decreti ministeriali soprarichiamati;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

si propone quanto segue:

1. di stabilire per l'Imposta Municipale Propria (IMU) le aliquote per l'anno d'imposta 2026 come indicate nel Prospetto allegato alla presente deliberazione e redatto in conformità alle disposizioni della Legge 27.12.2019, n.160 e dei decreti 7.07.2023, 6.09.2024 e 6.11.2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

2. Di dare atto che il livello tariffario così stabilito determina una previsione di gettito complessivo di competenza del Comune di Foligno stimato in euro 10.350.000,00= e risulta necessario ai fini del rispetto dell'equilibrio del Bilancio di previsione 2026-2028 dell'Ente;

3. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi contenuti con le modalità e nei termini previsti dalla specifica normativa vigente;

INFINE, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

12-11-2025

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

GIOVANNI BOSI

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2026.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 19-11-2025

AREA SERVIZI FINANZIARI

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 19-11-2025

IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI FINANZIARI

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Prospetto aliquote IMU - Comune di FOLIGNO

ID Prospetto 12526 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,885%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		1,01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,01%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	0,91%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	- Fabbricati divenuti inagibili: Ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019.	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato - Fabbricati divenuti inagibili: Ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019.	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,4%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito	1,01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, B, C - Fabbricati divenuti inagibili: Ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019.	0,86%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,96%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 12/11/2025 alle 10:14:26



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 98 del 17-11-2025

SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONI
AREA SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026. CONFERMA DELLE ALIQUOTE IN VIGORE NELL'ANNO 2025

SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONI

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Atto Consiliare Al Consiglio Comunale

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 59 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 63 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2025-2027;
- la deliberazione n. 15 del 16/01/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 175 del 28/03/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che ha istituito, a decorrere dal 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

PREMESSO che l'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai comuni potestà regolamentare in materia tributaria, salvo per quanto attiene l'individuazione dei soggetti passivi, la determinazione dell'aliquota massima e la definizione delle fattispecie imponibili che sono stabilite dalla legge;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2024 con la quale, ai fini della determinazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025, è stato stabilito di:

- applicare le seguenti aliquote differenziate e progressive per scaglioni di reddito (reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al DPR 917/1986);

scaglioni di reddito	aliquota
fino a € 15.000,00	0,55%
da € 15.000,01 a € 28.000	0,65%
da € 28.000,01 a € 50.000	0,70%
oltre € 50.000	0,80%

- confermare l'esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF per i soggetti il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 12.000,00 (dodicimila);

RILEVATO che per l'anno 2026, sono state effettuate, tramite l'applicazione del Portale per il federalismo fiscale – Analisi addizionale IRPEF, delle previsioni di entrata applicando ai redditi imponibili le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate e progressive per scaglioni di reddito in vigore nell'anno 2025 e mantenendo l'esenzione per i soggetti il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 12.000,00;

Richiamato il punto 3.7.5 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” il quale dispone che “*Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendicontoGli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta...*”;

RITENUTO OPPORTUNO, in virtù del principio contabile sopra rappresentato e degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF realizzati nell'anno 2024 confermare la previsione di gettito di € **4.460.000**, necessario al raggiungimento degli equilibri del Bilancio di previsione 2026-2028;

RITENUTO pertanto, per l'anno 2026, di:

- confermare, ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, le medesime aliquote, differenziate e progressive per scaglioni di reddito, vigenti nell'anno 2025 come di seguito esposte:

scaglioni di reddito	aliquota
fino a € 15.000,00	0,55%
da € 15.000,01 a € 28.000	0,65%
da € 28.000,01 a € 50.000	0,70%
oltre € 50.000	0,80%

- confermare l'esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF per i soggetti il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 12.000,00 (dodicimila);

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*”;

Dato atto inoltre che il comma 169 dell'art. 1 della legge 296/2006 dispone che: “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di*

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall' art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Richiamato altresì l'art. 1 comma 751 della L. 207/2024 che prevede *"Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge... omissis"*

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

si propone quanto segue:

1. Di confermare, per l'anno 2026, ai fini del calcolo dell'Addizionale comunale all'IRPEF, le medesime aliquote, differenziate e progressive per scaglioni di reddito, vigenti nell'anno 2025 come di seguito esposte:

scaglioni di reddito	aliquota
fino a € 15.000,00	0,55%
da € 15.000,01 a € 28.000	0,65%
da € 28.000,01 a € 50.000	0,70%
oltre € 50.000	0,80%

2. Di confermare l'esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF per i soggetti il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 12.000,00 (dodicimila);

INFINE, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

17-11-2025

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
ISENIA FIORANI

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026. CONFERMA DELLE ALIQUOTE IN VIGORE NELL'ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 19-11-2025

AREA SERVIZI FINANZIARI
MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026. CONFERMA DELLE ALIQUOTE IN VIGORE NELL'ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 19-11-2025

IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI FINANZIARI

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 28-11-2025

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 618 del 28-11-2025

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 10:06, nella apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale e alla quale risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	ZUCCARINI STEFANO	SINDACO	Assente
2	BARILI DECIO	ASSESSORE ANZIANO	Presente
3	CESARO MARCO	ASSESSORE	Presente
4	GIULIANI MICHELA	ASSESSORE	Assente
5	LEONI ALESSANDRA	ASSESSORE	Assente
6	MELONI RICCARDO	VICE SINDACO	Presente
7	SCHIAREA LORENZO	ASSESSORE	Presente
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 3

Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il VICE SINDACO DOTT. RICCARDO MELONI ed invita la Giunta all'esame dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta redatta in data 27-11-2025 dal SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONI, che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la proposta presentata;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità contabile previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, validamente espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2026 le tariffe dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Foligno, per persona e per pernottamento, secondo quanto stabilito nel relativo Regolamento comunale, come riportate nel prospetto seguente:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (Alberghi, alberghi diffusi, villaggi albergo, condhotel,...)	
Classificazione	TARIFFA (euro a persona al giorno)
1 stella	1,30
2 stelle	1,50
3 stelle	2,00
4 stelle	2,50
5 stelle	3,00
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	
Tipologia	TARIFFA (euro a persona al giorno)
Country house	1,50
Case e appartamenti per vacanze (CAV)	1,50
Affittacamere	1,50
Bed and Breakfast	1,50
Case per ferie (comprese Case religiose di ospitalità, Centro soggiorno studi)	1,50
Ostelli	1,00
Rifugi	1,00
AGRITURISMI	

Classificazione	TARIFFA (euro a persona al giorno)
1 girasole	1,30
2 girasoli	1,50
3 girasoli	2,00
4 girasoli	2,50
5 girasoli	3,00
FATTORIE DIDATTICHE	1,50
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (campeggi, camping village, villaggi turistici)	1,00
RESIDENZE D'EPOCA	TARIFFA (euro a persona al giorno)
	3,50
LOCAZIONI TURISTICHE	TARIFFA (euro a persona al giorno)
Locazioni per finalità turistiche di cui all'art. 48 LR n. 23/2024 e Locazioni brevi di cui all'art. 4 D.L. 50/2017	2,00

- Di fissare l' **agevolazione** per i gruppi turistici organizzati dalle agenzie di viaggio e tour operator, aventi una composizione minima di 15 (quindici persone), **nella misura del 20%** della tariffa dovuta;
- Di dare atto che la decorrenza dell'imposta di soggiorno è fissata al **01 Aprile 2026**;
- Di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*”

INFINE, con separata ed unanime votazione validamente espressa nelle forme di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONI

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 59 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 63 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2025-2027;
- la deliberazione n. 15 del 16/01/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (.P.E.G.) 2025-2027 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 175 del 28/03/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027;

Premesso che:

•con D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo municipale”, all’art. 4, è stata introdotta la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni ed i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura consentita dalla legge;

•il comma 3 dell’art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 23/2011 citato venga dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta;

•i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

•nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine è stata data la possibilità agli enti di istituire e disciplinare il tributo;

Atteso che nelle more dell’approvazione del regolamento statale, a tutt’oggi non avvenuta, il Comune di Foligno ha approvato – con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27 Novembre 2025, l’istituzione dell’Imposta di soggiorno e il relativo regolamento, stabilendone la decorrenza al 1° Aprile 2026;

Visto l’art. 4, comma 1, del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 201, in base al quale l’imposta di soggiorno deve essere applicata , *secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.*

Richiamato l’art. 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, in base al quale l’imposta di soggiorno

è dovuta anche dalle locazioni brevi di cui al comma 1 del medesimo articolo 4;

Tenuto conto che in base al vigente regolamento comunale di disciplina dell'imposta di soggiorno, la stessa è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Foligno, che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale;

Visti in particolare i seguenti articoli del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27/11/2025:

- art. 2 comma 3, il quale fissa la decorrenza dell'imposta di soggiorno al 01 Aprile 2026;
- art. 4, comma 1, il quale fissa il numero massimo di pernottamenti per cui è dovuta la stessa imposta in n. 4 (quattro) pernottamenti consecutivi;
- art. 4, comma 2, il quale prevede che le relative tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale entro la misura stabilita dalla legge;
- art. 5 il quale prevede le esenzioni e riduzioni;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'ar. 5 comma 4 del Regolamento dell'Imposta di soggiorno, fissare l'**agevolazione** per i gruppi turistici organizzati dalle agenzie di viaggio e tour operator, aventi una composizione minima di 15 (quindici persone) nella misura **del 20% della tariffa dovuta**.

Ritenuto di modulare le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2026 tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;

Dato atto che il piano tariffario proposto determina una previsione di gettito a titolo di Imposta di soggiorno, per Bilancio di previsione 2026-2028 dell'Ente, stimato in € 400.000,00 per ogni anno;

Atteso che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall' art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto l'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15 bis, comma 1, lettera b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”*;

si propone quanto segue:

1. Di approvare per l'anno 2026 le tariffe dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Foligno, per persona e per pernottamento, secondo quanto stabilito nel relativo Regolamento comunale, come

riportate nel prospetto seguente:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (Alberghi, alberghi diffusi, villaggi albergo, condhotel,...)	
Classificazione	TARIFFA (euro a persona al giorno)
1 stella	1,30
2 stelle	1,50
3 stelle	2,00
4 stelle	2,50
5 stelle	3,00
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	
Tipologia	TARIFFA (euro a persona al giorno)
Country house	1,50
Case e appartamenti per vacanze (CAV)	1,50
Affittacamere	1,50
Bed and Breakfast	1,50
Case per ferie (comprese Case religiose di ospitalità, Centro soggiorno studi)	1,50
Ostelli	1,00
Rifugi	1,00
AGRITURISMI	
Classificazione	TARIFFA (euro a persona al giorno)
1 girasole	1,30
2 girasoli	1,50
3 girasoli	2,00
4 girasoli	2,50
5 girasoli	3,00
FATTORIE DIDATTICHE	
	1,50
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (campeggi, camping village, villaggi turistici)	
	1,00
RESIDENZE D'EPOCA	
	TARIFFA

	(euro a persona al giorno)
	3,50
LOCAZIONI TURISTICHE	TARIFFA
	(euro a persona al giorno)
Locazioni per finalità turistiche di cui all'art. 48 LR n. 23/2024 e Locazioni brevi di cui all'art. 4 D.L. 50/2017	2,00

2. Di fissare l'**agevolazione** per i gruppi turistici organizzati dalle agenzie di viaggio e tour operator, aventi una composizione minima di 15 (quindici persone), **nella misura del 20%** della tariffa dovuta;
3. Di dare atto che la decorrenza dell'imposta di soggiorno è fissata al **01 Aprile 2026**;
4. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*”
5. INFINE, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

28-11-2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ISENIA FIORANI

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 28-11-2025

AREA SERVIZI FINANZIARI
MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 28-11-2025

**IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
MICHELA MARCHI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:

IL VICE SINDACO
DOTT. RICCARDO MELONI

IL VICE SEGRETARIO
DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 28-11-2025

AREA SERVIZI FINANZIARI
MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'ANNO 2026**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 28-11-2025

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI
FINANZIARI
MICHELA MARCHI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005